

Comune di Albareto

Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiana
(Provincia di Parma)

STATUTO

*(aggiornato con le modifiche introdotte dalla Bassanini-ter e dalla riforma delle
Autonomie Locali - Legge 265/1999)*

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 11 febbraio 2000
- CO.RE.CO. di Bologna n° 2000001122 del 23 febbraio 2000 -
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n° 74 del 27 aprile 2000*

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

TITOLO I
IL COMUNE

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Albareto, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Albareto promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune di Albareto persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Parma, con la Regione Emilia-Romagna e la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno di Borgo Val di Taro.

Art. 4

Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune di Albareto è costituita dalle seguenti Frazioni: *Albareto, Boschetto, Buzzò, Cacciarasca, Campi, Codogno, Folta, Gotra, Groppo, Montegrosso, Pieve di Campi, San Quirico e Tombeto*, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 104, confinante con i Comuni di: Borgo Val di Taro (Parma), Compiano (Parma), Tornolo (Parma), Sesta Godano (La Spezia), Varese Ligure (La Spezia), Zeri (Massa Carrara), Pontremoli (Massa Carrara).
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nella Frazione di Albareto che è il Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle Frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 5

Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "**Comune di Albareto**".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnate dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Il Comune di Albareto ha un albo pretorio per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni e della tenuta del registro. Può essere designato anche un dipendente diverso per ognuno dei settori che provvedono alla pubblicazione

Art. 7

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Albareto allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - a) *politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.*
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la giunta con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto
2. La presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende e istituzioni dipendenti viene promossa rimuovendo tutte le cause dalle quali possono derivare impedimenti all'effettiva partecipazione di persone di uno o dell'altro sesso all'attività degli organi, comprese le modalità organizzative che rendano incompatibile o difficoltoso l'apporto della donna rispetto al ruolo che la stessa svolge nell'ambito della famiglia.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. La posizione giuridica dei consiglieri comunali e le indennità spettanti sono regolate dalla legge.
4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento del Consiglio, i diritti di iniziativa, la formulazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni, il diritto di accesso agli uffici dell'ente ed ogni altra facilitazione per l'espletamento del loro mandato.

Art. 10
Attribuzioni, presidenza

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

2. Esercita le proprie competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art.32 punto 2 L.142/90 e le altre indicate in apposite disposizioni di legge. Nel caso in cui gli atti rientranti nelle attribuzioni consiliari comportino direttamente impegni di spesa in relazione a cifre determinate sarà richiesto e reso il parere di regolarità contabile anche per il profilo della copertura finanziaria.
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge, Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico- amministrativo dell'organo consiliare.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal vicesindaco.

Art. 11
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e trova completa e precisa definizione nel Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Il segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio, redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive insieme al presidente.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento, che

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

ne disciplinano il funzionamento.

Art. 12
Quorum strutturale e funzionale

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei componenti ivi compreso il presidente e a maggioranza dei votanti, salvo i casi di maggioranza qualificata specificamente previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti. La nomina di persone viene disposta a maggioranza relativa in mancanza di specifiche disposizioni. Se al Consiglio è assegnato un numero dispari di consiglieri, per metà deve intendersi il numero di membri che moltiplicato per due raggiunga o superi quello dei consiglieri assegnati
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
3. L'assessore extraconsiliare di cui al successivo art. 26 punto 2) partecipa alle sedute consiliari ed alla discussione ,ma non concorre al computo per la validità della seduta e non ha diritto al voto.

Art. 13
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, normalmente per alzata di mano o attraverso altre modalità idonee a far riconoscere le singole espressioni e stabilite nel regolamento. Il consigliere comunale ha il diritto-dovere di esprimere il proprio assenso o dissenso sulle proposte presentate all'esame del Consiglio anche nel caso in cui vengano scelte modalità diverse dalla votazione per alzata di mano.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui si vota a scrutinio segreto; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.15
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art.16
I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale in sede di elezioni amministrative, o, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Protocollo Comunale. Il Sindaco deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili.
4. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione fatto salvo l'obbligo della convalida in quanto

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

prevista dall'art.75 T.U.16.5.1960 n.570.

5. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. L'accesso alla documentazione sarà disciplinato da apposito regolamento.
7. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
8. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
9. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale. Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune o nel corso delle sedute consiliari, anche in assenza di specifico punto all'ordine del giorno, e devono specificare le modalità richieste per la risposta. Le interrogazioni a contenuto anche parzialmente tecnico potranno richiedere la risposta congiunta del sindaco e del responsabile del servizio o segretario.
10. I consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità del regolamento consiliare.
11. I Consiglieri comunali hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste dall'art.17 c.38 della legge 15.5.1997 n.127.
12. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
13. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
14. I consiglieri comunali residenti fuori dal territorio comunale hanno l'obbligo di fissare un domicilio all'interno dello stesso per le sole esigenze di notifica degli atti collegati alla carica.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma di regolamento.
2. Della costituzione i gruppi consiliari danno comunicazione con le modalità indicate nel regolamento..
3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
5. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

CAPO II
IL SINDACO

Art. 18
Il Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di governo, autorità sanitaria locale e autorità di pubblica sicurezza.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione il Sindaco presta giuramento secondo la seguente formula: *"Giuro solennemente di assolvere le mie funzioni e adempiere ai miei doveri osservando lealmente la Costituzione italiana per il solo bene dei cittadini di Albareto"*.
4. Dopo la proclamazione e nelle more del giuramento il Sindaco neo-eletto esercita anche le funzioni indicate nell'art.38 L.142/90.

Art. 19
Attribuzione del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune fermo restando il principio della separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa statuito dagli artt.51 c.2 L.8.6.90 n.142 e 3 D.Lgs.3.2.93 n.29, il secondo attuativo dell'art.2 c.1 lett.g) n.1 della L.23.10.92 n.421.
2. A tal fine il sindaco, oltre alle competenze attribuitegli dalla legge:
 - a) rappresenta l'Ente in tutte le sue manifestazioni esterne non rientranti nella sfera amministrativa, convoca e presiede il consiglio e la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del consiglio e della giunta;

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

- c) impartisce direttive al segretario e ai responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi e controlla l'attività di aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune o cui lo stesso partecipi disponendo anche l'acquisizione degli atti necessari;
 - d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; se una o più delle persone da nominare debbano essere, esclusivamente in forza di legge, espressione della minoranza, il sindaco potrà procedere solo sulla base di una designazione preliminare sottoscritta congiuntamente dai rispettivi capigruppo consiliari o di analoga dichiarazione formale resa in adunanza e verbalizzata;
 - e) nomina i responsabili degli uffici o servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi gli incarichi professionali secondo criteri di esperienza e professionalità specifica rispetto ai risultati da raggiungere, applicando le eventuali procedure concorsuali previste per la scelta dei soggetti ;
 - f) convoca i comizi e i referendum consultivi costituendo il relativo ufficio comunale;
 - g) determina gli orari di apertura degli uffici e servizi comunali, degli esercizi commerciali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche coordinandoli al fine di armonizzarli con le esigenze dell'utenza;
 - h) promuove ed assume iniziative per definire accordi di programma, sentito il Consiglio Comunale, e conclude eventuali accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti in applicazione dell'art.11 L.241/90;
 - i) adotta in genere i provvedimenti relativi al personale che non siano esecutivi di atti di indirizzo o di contrattazione aziendale e non attribuiti alle competenze del segretario;
 - j) adotta ordinanze per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - k) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - l) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale.
 - m) adotta tutti i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di esproprio che per legge, o delega, spettino al Comune;
 - n) autorizza il lavoro straordinario e le missioni del segretario comunale ed emette in genere gli atti nei confronti del segretario stesso quando derivino dall'esercizio di discrezionalità.
3. Il Sindaco, nelle sue attribuzioni organizzative:
- a) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - b) ha potere di delega generale delle sue competenze, fatta eccezione per quelle strettamente personali, quali la revoca degli assessori e la nomina dei rappresentanti del Comune, ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco e che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza; in caso di assenza anche del vicesindaco, per stretta causa di forza maggiore, subentra nelle relative funzioni un altro assessore, all'uopo designato.
 - c) può delegare specifiche attribuzioni per materie ben definite ai singoli Assessori, sentita la Giunta;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

Art. 20

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, in particolare dall'art.38 L.142/90.

Art. 21
Decadenza del Sindaco

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
 - a) per condanna penale dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione;
 - b) per la perdita della qualità di consigliere;
 - c) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 22
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicati all'Albo Pretorio.

Art. 23
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 24

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25
Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco nomina la giunta nella composizione di cui al successivo articolo indicando specificamente a quale assessore vengono conferite le funzioni di vicesindaco. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Dall'atto di nomina della giunta dovrà risultare l'insussistenza di condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.
3. La revoca degli assessori, la decadenza della giunta, le cause di cessazione e i modi di sostituzione del sindaco sono disciplinati dagli artt.34 c. 4, 37 c.2 e 37 bis della legge 8.6.90 n.142 e successive modificazioni.

Art.26
. Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative.
3. Non possono essere nominati in qualità di assessore "esterno" i cittadini iscritti nella lista dei candidati alle elezioni e non risultati eletti.

Art.27

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Organizzazione della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale ferma restando la possibilità per il Sindaco di affidare agli assessori la cura di particolari settori di attività. Tali attribuzioni sono indicate nella comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 25.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta assicurando l'unità e la coerenza della sua azione rispetto al programma amministrativo e agli indirizzi generali di governo.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente per quanto concerne la sovrintendenza al funzionamento del settore loro attribuito.
4. Essi svolgono attività preparatoria di natura politica dei lavori della giunta, presentano le proposte formulate dagli uffici e forniscono al segretario e ai responsabili dei servizi gli obiettivi e gli indirizzi generali per il loro raggiungimento.

Art.28

Funzionamento della giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.
2. La giunta delibera con l'intervento di almeno tre membri compreso il presidente e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. In caso di necessità, alle sedute della giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco, anche i revisori dei conti, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire sui particolari problemi.
5. L'assessore extraconsiliare concorre al computo per la validità della seduta ed ha diritto di voto.
6. Le sedute della giunta sono normalmente segrete fermo restando quanto disposto dal precedente comma 4.
7. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.

Art.29

Attribuzioni

1. La giunta collabora col sindaco nell'amministrazione del Comune e adotta gli atti, non riservati al consiglio, che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto al sindaco, al segretario e ai responsabili dei servizi. Essa

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Essa esercita tra le altre le seguenti attribuzioni:
 - a) formula le proposte di bilancio, approva il relativo schema e la relazione al conto consuntivo;
 - b) esamina le proposte di regolamento da sottoporre al consiglio e adotta il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - c) approva i disegni attuativi dei programmi consiliari ed esamina i progetti preliminari di opere pubbliche;
 - d) approva eventuali programmi di assunzione, indice i concorsi e le selezioni;
 - e) delibera, in via surrogatoria, le variazioni di bilancio urgenti e provvede direttamente al prelievo dai fondi di riserva come tali stanziati in bilancio;
 - f) approva il piano esecutivo di gestione affidato ai responsabili dei servizi e al segretario; determina l'importo dei fondi messi a disposizione del Sindaco per l'esercizio delle competenze affidategli; esprime parere in ordine alla regolarizzazione degli ordini prevista dall'art.35 comma 3 D.Lgs.77/95 che il responsabile ufficio tecnico intenda adottare;
 - g) autorizza il sindaco a stare in giudizio e approva transazioni;
 - h) adotta i provvedimenti in materia di toponomastica;
 - i) fissa i parametri, gli standards e i carichi funzionali sentito il segretario e approva i contratti collettivi decentrati;
 - j) approva i progetti esecutivi e le relative perizie di variante. Dispone in ordine alle controversie e risoluzione dei contratti d'appalto;
 - k) propone al Consiglio Comunale i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone e determina gli obiettivi, le priorità;
 - l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 30

Cessazione dei singoli componenti della giunta

1. I singoli assessori cessano dalla carica per le seguenti cause:
 - a) decesso o impedimento permanente;
 - b) dimissioni, da presentare al sindaco o con dichiarazione formale durante sedute di giunta o di consiglio;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Nei casi di cui al precedente comma, lett. a) ,b) e c),il sindaco provvede alla surroga entro quindici giorni dal verificarsi della causa di cessazione e ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
3. La decadenza degli assessori avviene, oltre che nei casi riguardanti l'intera giunta, nell'ipotesi di mancato intervento ingiustificato a tre sedute consecutive dell'organo.
4. La decadenza deve essere dichiarata con le modalità di cui all'art.7 L.23.4.81 n.154 quando derivi da ineleggibilità o incompatibilità riferite alla carica di consigliere comunale che l'assessore rivesta. Quando

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

essa invece derivi da causa specificamente prevista per la carica di assessore o riguardi l'assessore esterno, il sindaco è tenuto:

- a) a contestarla all'interessato entro dieci giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza assegnando un termine non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni per la sua rimozione;
- b) a dichiarare la decadenza e provvedere alla surroga entro dieci giorni dallo scadere del termine assegnato dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI - UFFICI E SERVIZI

CAPO I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 127/1997, dalle Leggi istitutive dell'Albo e dal relativo regolamento.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli Uffici. E' l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli Uffici e dei Servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla giunta.

Art. 32
Funzioni

1. Al Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco in coerenza con il rapporto fissato dalla legge, oltre a quelle indicate dall'art.17 c.68 L.15.5.97 n.127, sono affidate attribuzioni di

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, non di competenza di altri soggetti od organi, secondo le norme di Legge e del presente Statuto, in particolare:

- a) cura l'attuazione dei provvedimenti deliberativi e assicura la rispondenza delle determinazioni dei responsabili agli obiettivi fissati dagli organi di governo;
- b) presiede le commissioni per l'espletamento dei concorsi, selezioni e gare; nomina le Commissioni, sentita la Giunta Comunale; dispone l'assunzione, attraverso la firma del contratto individuale, e la cessazione del personale;
- c) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario anche per consultazioni elettorali, i congedi ordinari e straordinari e i permessi del personale, ai sensi delle norme contrattuali e del regolamento; adotta gli atti di gestione del personale riferiti al responsabile del relativo servizio salvo che il provvedimento sia meramente esecutivo e consequenziale ad altri precedenti o alla contrattazione decentrata; è membro della delegazione di parte pubblica nei contratti collettivi decentrati;
- d) adotta i provvedimenti temporanei di mobilità interna in relazione a particolari esigenze; provvede all'applicazione dell'art.56 c.2 D.Lgs.29/93 in caso di assenza dei responsabili dei servizi e assume le relative funzioni di profilo amministrativo, secondo il regolamento di organizzazione, quando sia impossibile l'adozione dei provvedimenti stessi;
- e) funge da ufficio competente per l'esercizio delle funzioni previste in materia disciplinare dall'art.59 c.4 D.Lgs.29/93 con le modalità fissate dal regolamento di organizzazione;
- f) redige di norma i contratti dell'Ente; stipula i contratti in sua rappresentanza quando al rogito provveda altro pubblico ufficiale e il contratto non possa essere riferito ad uno specifico servizio o faccia capo a settore sprovvisto di responsabile;
- g) organizza le modalità di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali e dei cittadini;
- h) vigila sulla piena attuazione delle norme previste in materia di provvedimenti amministrativi, di cui alla legge 7.8.1990 n.241;
- i) aggiudica appalti di lavori, concessioni di servizi e attività o incarichi di forniture non ricorrenti, previsti in atti fondamentali o iniziali del procedimento quali approvazione di progetti, determinazione di gestione indiretta e simili, sentita la giunta;
- j) adotta determine per acquisti di beni e servizi e in generale provvedimenti di gestione non rientranti in un unico settore cui sia preposto un responsabile.

2. Resta ferma la possibilità di conferimento delle funzioni di direzione generale previste dalla legge.

Art. 33
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale costituisce l'organo consultivo per eccellenza, dotato di ampia competenza giuridico - amministrativa.
2. In tale veste coadiuva e sovrintende l'attività dei responsabili di Servizio e degli Uffici; partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Se richiesto, formula pareri e esprime valutazioni di ordine giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Art. 34

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissione del Sindaco.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

CAPO II

UFFICI

Art. 35

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso dello stesso diploma di laurea previsto per l'accesso alla carriera di segretario, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni vicarie in caso di assenza del segretario o ausiliarie in caso di impedimento per motivi di diritto o di fatto del titolare dell'ufficio.

Art. 36

**Organizzazione degli uffici
Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità dei dipendenti.
2. L'amministrazione si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non solo per i singoli atti, ma anche per progetti obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia e di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

delle strutture e del personale intesa anche come applicazione dell'art.56 c.2 D.Lgs. 29/93 in caso di assenza dei responsabili dei servizi.

3. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici verrà disciplinata da apposito regolamento in base ai criteri indicati ai commi precedenti che potranno essere integrati dal Consiglio in sede di adozione della delibera prevista dall'art.35 c.2 bis L.142/90.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o dei posti di alta specializzazione, la stipula di contratti per funzioni estranee alla dotazione organica, l'assegnazione degli incarichi di responsabile di servizio e le collaborazioni esterne diverse dagli incarichi professionali collegati alla realizzazione di opere pubbliche saranno disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 37
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo - funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) possibilità di nomina di soggetti esterni ai posti apicali con contratto a tempo determinato, eventualmente di diritto privato;
 - e) possibilità, per incarichi determinati caratterizzati da elevata professionalità, di assumere consulenti esterni.

Art. 38
Funzionamento degli uffici e dei servizi per la gestione dell'Ente

1. La gestione ordinaria degli uffici e dei servizi, attraverso l'adozione di tutti gli atti necessari che non siano espressione di attività di indirizzo e di controllo, spetta ai responsabili degli stessi e, quando il provvedimento non sia riconducibile ad alcuno di essi singolarmente, al segretario comunale cui spettano anche le competenze di cui all'art. 32.
2. Ai responsabili dei servizi in cui rientra la relativa materia compete l'adozione di tutti gli atti di gestione e di spesa che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

3. In particolare ai Responsabili dei Servizi spettano i seguenti compiti:
 - a) l'emanazione dei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia ed estrattiva, secondo le procedure di legge e anche nel caso in cui implicino svincoli paesistici;
 - b) l'emanazione dei provvedimenti abilitativi in materia di commercio e attività produttive;
 - c) la responsabilità delle procedure d'appalto;
 - d) l'adozione delle determinazioni di impegno di spesa secondo le norme dei regolamenti di contabilità e organizzazione;
 - e) la regolarizzazione degli ordini per cause di somma urgenza previsti dall'art.35 c.3 D.Lgs.77/95, sentita la giunta;
 - f) la firma degli atti indicati dall'art.51 c. 3 lett. g) L.142/90 con la precisazione che nelle certificazioni rientrano quelle in materia urbanistica affidate in precedenza ad altri soggetti;
 - g) l'istruttoria delle proposte di deliberazione per gli aspetti rientranti nel proprio ufficio;
 - h) stipula i contratti per le forniture o acquisti ricorrenti, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento dei lavori in economia.
4. Nel settore delle opere pubbliche sono da intendersi di ordinaria gestione tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e necessari per realizzarlo compiutamente con la sola esclusione dell'atto di assegnazione, dei provvedimenti di esproprio, dell'approvazione delle varianti e dei provvedimenti in materia di controversie e risoluzione affidati dallo Statuto ad altri soggetti.
5. E' di competenza dei responsabili dei servizi la stipula dei contratti deliberati che facciano capo al rispettivo settore.
6. L'emissione dei titoli di entrata e di spesa, pur conseguenti ad atti adottati da qualunque altro soggetto, è di competenza esclusiva del responsabile del servizio finanziario salva l'applicazione dell'art.32 c.1 lett. d) secondo periodo dello statuto. Sono di competenza dello stesso soggetto gli atti di gestione del personale e del segretario non rientranti tra quelli indicati negli artt.19 c.2 lett. j) e p) , 29 c.2 lett. d) e 32 c.1 lett. b), c), d) dello Statuto.
7. Il regolamento sull'accesso e sui procedimenti amministrativi individua quelli facenti capo ad ognuno dei servizi in cui si articola l'apparato comunale.
8. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

CAPO III
LA RESPONSABILITA'

Art. 39
Responsabilità verso il Comune

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 40
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i Membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso e/ siano astenuti.

Art. 41
Responsabilità dei Contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di Regolamento.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

CAPO IV
I SERVIZI

Art. 42

Servizi pubblici e forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.
6. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione ai servizi da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
7. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
8. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 43

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 44

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 45

Nomina e revoca degli Amministratori dell'azienda speciale

1. Il presidente e i consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi del Consiglio e sulla base di specifici e documentati requisiti di professionalità ed esperienza tenendo conto delle cause di incompatibilità stabilite dalla legge.
2. Il presidente e gli amministratori possono essere revocati dal Sindaco a causa di specifici fatti o in relazione alle risultanze di gestione, anche su iniziativa della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri comunali. In questi ultimi casi il Sindaco deve adottare formale provvedimento di conferma o revoca degli amministratori dell'azienda.

Art. 46

Il direttore dell'azienda speciale

1. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio d'amministrazione, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.
2. La copertura del posto di direttore, oltre che per pubblico concorso, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

Art. 47

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie delibera gli atti costitutivi dell'istituzione, per l'esercizio dell'autonomia gestionale di particolari servizi, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
2. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione, la dotazione organica di personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 48

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Nomina e revoca degli amministratori dell'istituzione

1. La nomina e revoca del presidente e dei consiglieri dell'istituzione avvengono secondo i criteri e le modalità indicati al precedente articolo 45.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 49

Il presidente e il direttore dell'istituzione

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'esecuzione dei relativi atti ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza consiliare da sottoporre a ratifica nella prima seduta.
2. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, con le modalità previste dal regolamento.
3. La copertura del posto di direttore, oltre che per pubblico concorso, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico.
4. Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE E L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Capo I
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 50
Responsabilità del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento i dipendenti responsabili ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria e ad ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché alla disposizione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
4. Il nominativo del responsabile è comunicato entro 15 giorni alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
5. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

- per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
 - c) propone l'indizione al Sindaco o al segretario comunale delle conferenze di servizi;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) predispose il provvedimento finale e lo trasmette all'organo competente o al segretario comunale per l'adozione.

Art. 51

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Tale comunicazione è personale e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Ove parimenti non sussistano le ragioni d'impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo mediante pubblicazioni all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 52

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. I soggetti di cui all'art. 51 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi del precedente primo comma,

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto diversamente previsto dalla legge;
- b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 53

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 52 l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti al medesimo controllo previsto per questi ultimi e sono stipulati, a pena di nullità, per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54

Principi

1. Il Comune di Albareto garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.
2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.
3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attività amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione che dovrà, tra l'altro, assumere i caratteri della tempestività, in un contesto di semplificazione e accelerazione delle procedure.
4. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della collettività.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7.8.90 n.241, adegua, inoltre la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nonché il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 55

Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione e di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture e ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi d'intervento pubblici ed alla soluzione di problemi amministrativi.

Art. 56

Istanze

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita nel termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 57

Petizioni

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità, anche attraverso forme di consultazione della popolazione, come previsto dal successivo Articolo 60.
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto esponente la comunicazione.

Art. 58
Proposte

1. Numero 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati ,nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria quando indispensabile in riferimento al contenuto della proposta stessa.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i 15 giorni dalla presentazione del documento.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 59
Il diritto di azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 60
Forme di consultazione popolare

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione, dagli Organi competenti per materia.

2. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 61
Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, le tariffe, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o da 1/5 del corpo elettorale. Nel caso essa provenga dai 2/5 degli elettori può essere svolta anche prima del termine di cui al precedente comma.
4. Un'apposita commissione, disciplinata da regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procede alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indice il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
9. Il referendum non è valido se non vi hanno partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano impedimenti temporanei.

11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
13. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III
Accesso alle informazioni e documentazioni

Art. 62
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative direttamente dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 63
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o regolamento che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa : per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari avrà carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

TITOLO V
FORME COLLABORATIVE CON ALTRI ENTI

Art. 64
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 65
Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la comunità montana.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina soggetti,

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

tempi, modi, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 66
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni e/o con la Provincia un consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 65 in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere, oltre al contenuto di cui al comma 2 dell'art. 66, l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal relativo statuto.

Art. 67
Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che, per la loro realizzazione, richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Il Sindaco stipula l'accordo di programma, sentito il parere del Consiglio Comunale.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

TITOLO VI
CONTROLLO INTERNO

Art. 68
Il revisore dei conti

1. La nomina e la durata in carica del revisore dei conti è disciplinata dalla legge. Le funzioni, le dotazioni e quant'altro non esaustivamente previsto nella legge o da questa rinviato sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico ma sia indispensabile la sua presenza. Ha inoltre accesso agli atti e documenti del Comune.

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Art. 69
Controllo economico della gestione

1. Il controllo economico della gestione è compiuto secondo le disposizioni del regolamento di contabilità applicative dell'ordinamento contabile degli Enti locali.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge, e sostituisce quello adottato con delibera consiliare n.25 del 24 maggio 1991 e successive modificazioni.
2. Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di 1/3 dei consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse vengono esaminate.

3. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme efficaci le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e con lo Statuto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente almeno una volta nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statuarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.

INDICE

TITOLO I - IL COMUNE

Articolo 1	- Denominazione e natura giuridica.....	pag.	2
Articolo 2	- Finalità	pag.	2
Articolo 3	- Programmazione e cooperazione	pag.	2
Articolo 4	- Territorio e sede comunale	pag.	3
Articolo 5	- Segni distintivi	pag.	3
Articolo 6	- Albo Pretorio	pag.	3
Articolo 7	- Consiglio Comunale dei ragazzi	pag.	4

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 8	- Organi del Comune	pag.	5
------------	---------------------------	------	---

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9	- Elezione, composizione e durata in carica	pag.	5
Articolo 10	- Attribuzioni, presidenza	pag.	5

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

Articolo 11	- Sessioni e convocazioni	pag.	6
Articolo 12	- Quorum strutturale e funzionale	pag.	7
Articolo 13	- Votazioni	pag.	7
Articolo 14	- Linee programmatiche di mandato	pag.	7
Articolo 15	- Commissioni	pag.	8
Articolo 16	- I Consiglieri Comunali	pag.	8
Articolo 17	- Gruppi consiliari	pag.	10

CAPO II - IL SINDACO

Articolo 18	- Il Sindaco organo istituzionale	pag.	11
Articolo 19	- Attribuzione del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione	pag.	11
Articolo 20	- Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo	pag.	12
Articolo 21	- Decadenza del Sindaco	pag.	12
Articolo 22	- Vicesindaco	pag.	13
Articolo 23	- Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	pag.	13
Articolo 24	- Mozione di sfiducia	pag.	13

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 25	- Elezione e durata in carica	pag.	15
Articolo 26	- Composizione	pag.	15
Articolo 27	- Organizzazione della Giunta	pag.	15
Articolo 28	- Funzionamento della Giunta	pag.	16
Articolo 29	- Attribuzioni	pag.	16
Articolo 30	- Cessazione dei singoli componenti della Giunta	pag.	17

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI - UFFICI E SERVIZI

CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 31	- Il Segretario Comunale	pag.	18
Articolo 32	- Funzioni	pag.	18
Articolo 33	- Attribuzioni consultive	pag.	19
Articolo 34	- Attribuzione di legalità e garanzia	pag.	19

CAPO II - UFFICI

Articolo 35	- Vicesegretario	pag.	20
Articolo 36	- Organizzazione degli Uffici - Principi strutturali ed organizzativi	pag.	20
Articolo 37	- Personale	pag.	21
Articolo 38	- Funzionamento degli Uffici e dei servizi per la gestione dell'Ente	pag.	21

CAPO III - LA RESPONSABILITA'

Articolo 39	- Responsabilità verso il Comune	pag.	22
Articolo 40	- Responsabilità verso terzi	pag.	23

Articolo 41	- Responsabilità dei contabili	pag.	23
-------------	--------------------------------------	------	----

CAPO IV - I SERVIZI

Articolo 42	- Servizi pubblici e forme di gestione	pag.	23
Articolo 43	- Gestione in economia	pag.	24
Articolo 44	- Azienda speciale	pag.	24
Articolo 45	- Nomina e revoca degli Amministratori dell'azienda speciale	pag.	24
Articolo 46	- Il Direttore dell'azienda speciale	pag.	25
Articolo 47	- Istituzione	pag.	25
Articolo 48	- Nomina e revoca degli Amministratori dell'istituzione	pag.	25
Articolo 49	- Il Presidente e il Direttore dell'istituzione	pag.	25

TITOLO IV - LA PARTECIPAZIONE E L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

CAPO I - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 50	- Responsabile del procedimento	pag.	27
Articolo 51	- Comunicazione dell'avvio del procedimento	pag.	27
Articolo 52	- Intervento nel procedimento	pag.	28
Articolo 53	- Accordi sostitutivi di provvedimenti	pag.	28

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 54	- Principi	pag.	29
Articolo 55	- Valorizzazione delle forme associative	pag.	29
Articolo 56	- Istanze	pag.	30
Articolo 57	- Petizioni	pag.	30
Articolo 58	- Proposte	pag.	30
Articolo 59	- Il diritto di azione popolare	pag.	31
Articolo 60	- Forme di consultazione popolare	pag.	31
Articolo 61	- Referendum consultivi	pag.	31

CAPO III - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI

Articolo 62	- Diritto di accesso	pag.	32
Articolo 63	- Diritto di informazione	pag.	33

TITOLO V - FORME COLLABORATIVE CON ALTRI ENTI

Articolo 64	- Principi di cooperazione	pag.	34
Articolo 65	- Convenzioni	pag.	34
Articolo 66	- Consorzi	pag.	34
Articolo 67	- Accordi di programma	pag.	35

TITOLO VI - CONTROLLO INTERNO

Articolo 68	- Il revisore dei conti	pag.	36
Articolo 69	- Controllo economico della gestione	pag.	36

Comune di Albareto - Provincia di Parma
STATUTO

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Entrata in vigore dello Statuto	pag. 37
---	---------